

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO NON ONEROSO DA PARTE DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

Art. 1 Scopo e significato del patrocinio gratuito

- 1.1. E' considerato di carattere non oneroso esclusivamente quella forma di patrocinio che non comporta la concessione di alcun contributo economico, materiale o strumentale, né alcuna agevolazione, prestazione, o di qualsivoglia beneficio diretto o indiretto da parte del CNI.
- 1.2. Il patrocinio gratuito costituisce una forma di riconoscimento nei confronti di iniziative ed eventi tendenti a favorire l'aggiornamento professionale e l'accrescimento culturale degli ingegneri o per manifestazioni di interesse sociale ed a rilevanza collettiva.
- 1.3. Nel patrocinio non oneroso l'ente cui viene concesso può avvalersi esclusivamente del logo del CNI e dell'indicazione da riportare in calce al materiale pubblicitario "con il patrocinio del CNI". Tali elementi devono essere tassativamente riportati su tutto il materiale pubblicitario reso pubblico per la promozione dell'evento.
- 1.4. Il patrocinio, di norma, può essere concesso allo stesso ente non più di una volta l'anno.
- 1.5. Il Consiglio può subordinare la concessione del patrocinio a condizioni particolari, ad esempio la presenza del Presidente o di Consiglieri; la modifica del programma etc..

Art. 2 Soggetti aventi titolo alla richiesta di patrocinio

- 2.1. Hanno titolo a richiedere la concessione del patrocinio i seguenti organismi: Aziende, Imprese, Associazioni, Enti, Fondazioni, con sede sul territorio nazionale ed extranazionale, a sostegno di seminari/convegni da loro organizzati su argomenti attinenti alla professione di ingegneri o comunque ritenuti di Interesse per il CNI.

Art. 3 Tipologia di iniziative o eventi per cui può essere concesso il patrocinio

- 3.1. Possono in linea di massima ottenere il patrocinio del CNI le seguenti tipologie di iniziative/evento: 1- Iniziative e/o eventi di carattere sociale, culturale, artistico, istituzionale, scientifico o umanitario; 2- Iniziative volte a potenziare, integrare, valorizzare, migliorare attività e obiettivi che rientrano nei programmi del CNI. Il patrocinio verrà concesso se gli argomenti trattati nel corso o convegno verranno ritenuti utili dal punto di vista professionale e culturale.
- 3.2. Gli argomenti dei corsi e convegni devono essere di natura prevalentemente tecnica/ingegneristica e non commerciale. Corsi e convegni di tipo commerciale possono essere patrocinati a patto che tra i relatori siano presenti relatori di rilievo quali possono essere professori universitari, funzionari di enti di ricerca, dirigenti di enti pubblici, professionisti di particolare esperienza e competenza, etc.

Alvarez

[Handwritten signature]

3.3. Qualora il corso o il convegno sia organizzato da un'impresa o un'azienda, il patrocinio può essere concesso nel caso in cui vengano trattati temi di particolare interesse culturale e/o scientifico oppure tenuti da relatori di particolare rilevanza.

3.4. Qualora sia prevista nell'ambito del corso e del convegno anche la presentazione di opere realizzate o in fase di realizzazione da parte dell'organizzatore, queste devono essere corredate da schede tecniche informative, al fine della comprensione tecnica dell'opera.

Art. 4 Criteri per la concessione del patrocinio

4.1. La concessione del patrocinio è decisa in base ai seguenti criteri: a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità del CNI; b) rilevanza per il CNI e per gli iscritti agli Ordini territoriali; c) Efficacia dell'attività o dell'iniziativa, in relazione anche agli strumenti utilizzati.

4.2. La richiesta di patrocinio non vincola in alcun modo il CNI alla sua concessione né può costituire motivo di contestazioni per le mancate attuazioni dei programmi del richiedente.

Art. 5 Modalità di richiesta del patrocinio


5.1. Il patrocinio deve essere richiesto in forma scritta con almeno 45 giorni di anticipo sulla data dell'evento/iniziativa.

5.2. Deroche ai termini sopra indicati possono essere applicate solo nel caso di eventi ed iniziative di carattere gratuito e/o quando la straordinarietà dell'iniziativa non consenta il rispetto delle scadenze sopra indicate, in presenza di un interesse molto evidente e su precisa volontà del CNI.

5.3. La richiesta del patrocinio dovrà essere presentata alla Segreteria del CNI all'indirizzo e-mail segreteria@cni-online.it, utilizzando l'apposito modulo reperibile sul sito web del CNI compilato in ogni sua parte e corredato di tutte le informazioni ed i documenti da allegare eventualmente necessari, quali:

- Nominativo/Indirizzo del Richiedente
- Cognome/Nome del Referente
- Recapito telefonico/E-mail/fax
- Titolo del seminario/convegno
- Data e Luogo dell'evento
- Programma dell'evento
- Eventuali informazioni aggiuntive utili

5.4. La Segreteria del CNI risponderà entro 15 giorni dalla data della richiesta in merito alla completezza dei dati e della documentazione presentata nella forma consentita (e-mail), segnalando le eventuali incompletezze o l'impossibilità del rispetto dei termini temporali previsti



per la concessione del patrocinio quando questi comporti l'adozione di provvedimenti di carattere tecnico-strumentale complessi.

5.5. La richiesta di patrocinio sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio del CNI, tenuto conto dei contenuti della richiesta e l'eventuale ammissibilità alla concessione del patrocinio nella misura richiesta o in misura parziale, quando questo preveda la concessione di esenzioni, agevolazioni, prestazioni specifiche o altro. Il Consiglio si riserva, sulla base della rilevanza dell'iniziativa e dei suoi contenuti di utilità rispetto all'interesse del CNI e degli iscritti agli Ordini territoriali, di adottare i seguenti provvedimenti motivati: a) concedere il patrocinio non oneroso; b) non concedere il patrocinio per mancanza dei requisiti richiesti al precedente art. 5. Il patrocinio è concesso dal Consiglio tramite apposito atto deliberativo. Qualora il Consiglio non si riunisca in tempo utile, le funzioni del Consiglio sono svolte dal Presidente, il quale procede a successiva ratifica in casi eccezionali.

5.6. La comunicazione della concessione del patrocinio da parte del Consiglio del CNI sarà trasmessa al richiedente via PEC (posta elettronica certificata) entro 20 giorni dalla ricezione della domanda, fatti salvi ritardi dovuti a responsabilità del richiedente per incompletezza della documentazione presentata. La mancata comunicazione di assenso equivale al diniego.

5.7. In caso di ulteriori eventi organizzati dal medesimo richiedente e qualora questi desideri avvalersi ancora del patrocinio non economico del CNI, sarà in ogni caso necessario l'inoltro di una nuova richiesta scritta al medesimo indirizzo di posta elettronica.


Art. 6 Utilizzo del logo e obblighi per la comunicazione esterna

6.1. L'utilizzo del logo del CNI e l'indicazione del patrocinio dovranno essere obbligatoriamente riportati su tutto il materiale pubblicitario prodotto in occasione dell'evento secondo le modalità e indicazioni stabilite dal CNI. A tale scopo le bozze del materiale pubblicitario dovranno essere preventivamente sottoposte in visione per l'approvazione prima di ogni utilizzo. Il mancato rispetto di tale condizione può comportare la revoca del patrocinio e dei benefici eventualmente connessi, nonché l'eventuale esclusione dalla facoltà di richiedere ulteriori patrocini per gli anni a venire.

6.2. Il materiale pubblicitario utilizzato per la promozione dell'evento dovrà rispettare i vincoli stabiliti per l'utilizzo del logo del CNI e l'indicazione di patrocinio dovrà altresì riportare l'indicazione dei benefici eventualmente concessi dal CNI, sia pure in forma sommaria (ad esempio, contributo economico, concessione gratuita di spazi o sale; utilizzo di attrezzature e prestazione di personale reso necessario).

6.3. Si rammenta che l'eventuale concessione del patrocinio a titolo gratuito, così come la riproduzione del logo del CNI, dovrà essere utilizzata dal richiedente solo ed esclusivamente per pubblicizzare la manifestazione oggetto della specifica richiesta.

6.4. In prossimità della data di svolgimento dello stesso, il CNI si riserva la facoltà di pubblicizzare il seminario/convegno sul proprio sito web, allegando la brochure/locandina. Inoltre, il CNI si riserva



la facoltà di divulgare agli iscritti agli Ordini territoriali schede e quanto altro a corso o convegno avvenuto.

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio del CNI del 17/05/2017 e reso immediatamente esecutivo.

Il Segretario

Ing. Angelo Valsecchi



Il Presidente

Ing. Armando Zambrano

